

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto emesso dal giudice nel procedimento per la
composizione della crisi da sovraindebitamento)

Il giudice

Nel procedimento n° 4 del ruolo VG dell'anno 2022, ha
emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 1-3-2022 dai sig.ri GORINI SILVANA, (C.F. GRNSVN62R71H342S), nata a Rivarolo Mantovano (MN), il 31/10/1962 e residente in Gualtieri, via Massimo D'Antona, n. 4., TAMIAZZO ELISA (C.F. TMZLSE81L56D0370), nata a Correggio, il 16/07/1981 e residente in Gualtieri (RE), Via Canale dei Mulini, n. 15/c, TAMIAZZO DAVIDE, (C.F. TMZDVD84A21L020C), nato a Suzzara (MN), il 21/01/1984 e residente in Gualtieri (RE), Strada Statale n. 63, n. 96, rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Annalisa Benaglia e con l'ausilio del dott. Filippo Boni, nominato gestore della crisi con provvedimento del competente OCC;

visto l'art.7 bis l. 27 gennaio 2012 n.3 che prevede che i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo gli stessi fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II; che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

ritenuto che i ricorrenti versino in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti comuni per euro 177601,98 per la maggior parte derivanti dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca Popolare di Vicenza SOC. coop. Azioni per l'acquisto della dell'immobile sito in Gualtieri loc. Santa Vittoria, in Via Bigliardi, 40;

rilevato che Gorini Silvana ha, altresì, debiti per euro 92661,19, Tamiazzo Elisa ha debiti per euro 16.237,91, e Tamiazzo Davide ha, altresì, debiti per euro 11781,00;

rilevato che gli istanti, risultano proprietari dei seguenti beni immobili siti nel comune di Gualtieri (RE). n. comune foglio Zona cens. part. cat. mq. rendita proprietà 1 Gualterì - Loc. Santa Vittoria 31 602 e 605 4 A/2 125 € 482,89 1/1 2 Gualterì - Loc. Santa Vittoria 31 602 1 c/6 14 € 56,40 1/1 I dati catastali sopra

INALE DI

elencate si riferiscono alle seguenti unità immobiliari:
1) Piena proprietà dell'immobile situato nel comune di Gualtieri, località Santa Vittoria, in via G. Bigliardi n. 40, classe U, consistenza 5,5 vani, rendita catastale euro 482,89. L'immobile è stato oggetto di recente valutazione da parte dell'agenzia immobiliare Tecnocasa di Castelnuovo Sotto (RE), (All. 13), che, tendo in considerazione il prezzo medio al mq. di immobili presenti sul mercato nella zona in cui è ubicata l'abitazione degli istanti, considerato le quotazioni OMI fornite da Agenzia delle Entrate, verificando inoltre il prezzo medio al mq. di immobili a cui sono stati compravenduti immobili nell'ultimo biennio nella medesima zona, ha stimato il valore in un valore compreso tra i 50.000 e i 60.000 euro (quindi da 556 a 667 €/mq).

2) Piena proprietà dell'immobile situato nel comune di Gualtieri, località Santa Vittoria, in via G. Bigliardi n. 40, classe 2, consistenza 14 mq., rendita catastale euro 56,40. Anche in questo caso la pertinenza è stata oggetto di recente valutazione da parte dell'agenzia immobiliare Tecnocasa di Castelnuovo Sotto (RE), che ne ha stimato il valore in un importo pari ad euro 10.000,00. Si evidenzia come entrambi i beni immobili, ricompresi nel Lotto n. 1, oggetto della procedura esecutiva n. di R.G.E. 115/2020, pendenti avanti al Tribunale di Reggio Emilia, aggiudicato all'udienza di apertura delle buste del 17.02.2022, a seguito di vendita per l'importo di € 48.000,00.

che i ricorrenti non possiedono altri beni di valore significativo:

la Sig.ra Gorini Silvana è proprietaria di un autocarro marca Peugeot, modello GCRHYB, immatricolato il 16/12/2004 targa CN331ZX di modestissimo valore, sul quale risulta pendente un provvedimento di fermo amministrativo;

Sig.ra Tamiazzo Elisa risulta proprietaria di un'autovettura marca Nissan, modello Micra, immatricolata il 17/05/2004, targa CN948FY, anch'essa di modestissimo valore;

rilevato la Sig.ra Gorini Silvana detiene un conto corrente la cui giacenza a dicembre 2021 risultava pari ad euro 51,67, mentre il Sig. Tamiazzo Davide è titolare di un conto corrente il cui saldo a dicembre 2021 risultava pari ad euro 102,35;

ritenuto che tali beni e rapporti devono essere esclusi dalla liquidazione del patrimonio per il loro valore irrisorio;

rilevato che il Sig. Tamiazzo Davide è proprietario di un'autovettura marca Nissan, modello Qashqai, immatricolato il 31/10/2019 targa FY346LA, il cui valore

INALE DI





secondo le quotazioni di mercato può essere considerato pari ad euro 14200,00 (v. integrazione del ricorso); rilevato che tale bene risulta gravato da finanziamento n. 1604064301, cointestato con la sig. Borghi Erika, acceso in data 24/09/2019 con l'istituto bancario Deutsche Bank S.p.A., di cui residuava, alla data del 25/02/2022, la somma di € 11.781,00= quale quota capitale;

rilevato che pare necessario escludere dalla liquidazione tale bene essendo necessario per le esigenze lavorative del sig. Tamazzo Davide;

rilevato che l'unico ricorrente che fruisce di un reddito da lavoro è il sig. Tamazzo Davide;

rilevato che lo stesso è assunto a tempo indeterminato per conto della società Newmec srl con una retribuzione media lorda mensile pari ad euro 1700,00 circa;

rilevato che le spese medie mensili necessarie al sostentamento proprio e tenuto conto del contributo di euro 300,00 fornito dallo stesso al nucleo familiare della madre Gorini Silvana assorbono interamente la retribuzione (l'occ ha ritenuto congrue le spese mensili di euro 1478,00 nella propria relazione integrativa) ritenendo di escludere dalla liquidazione la retribuzione;

rilevato che la proposta non prevede, quindi, che i crediti da lavoro del ricorrente siano compresi nella liquidazione;

rilevato che l'occ ha verificato (v. relazione integrativa) che le entrate della sig.ra Gorni Silvana sono costituite unicamente dalla pensione di invalidità di euro 500,00 mensili e per fare fronte alle spese di mantenimento della stessa occorre necessariamente il contributo di Tamazzo Davide e dell'anziana madre Ponzoni Ernestina;

ritenuto che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori - come nel caso di specie - il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019). Quanto agli effetti della sospensione disposta ex art 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012 sulla procedura esecutiva pendente, secondo quanto recentemente osservato: "è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia



stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore" (Trib. Monza 14 dicembre 2015). In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05). Tuttavia, ... l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude l'ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): "l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione". In tema di fallimento il divieto stabilito dall'art. 51 l.fall. determina pacificamente l'indisponibilità del patrimonio del debitore anche con riferimento alle somme di danaro derivanti dall'esecuzione individuale, ove queste non siano state ancora materialmente incassate dal creditore (Cass. 19 luglio 2016, n. 14779); parimenti, è inefficace il pagamento del terzo pignorato, eseguito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione anteriore (Cass. 22 gennaio 2016, 1227; Cass. 31 marzo 2011, n. 7508; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611). In tema di concordato si è affermato che se il terzo pignorato ha pagato il creditore dopo che è subentrato il concordato del debitore, il pagamento libera il terzo ma il creditore va condannato a restituire la somma alla procedura (Tribunale di Livorno 4 febbraio 2014 in www.ilcaso.it). Analogamente si è ritenuto che "se anteriormente alla domanda di concordato preventivo, nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, un creditore del proponente ha ottenuto





l'assegnazione di una somma dovuta dal terzo al debitore ma non il pagamento, nel procedimento di concordato preventivo a detto creditore è preclusa, ai sensi dell'art. 168, legge fallimentare, la prosecuzione dell'azione esecutiva; ne consegue che l'assegnazione delle somme non è di fatto opponibile alla massa dei creditori ed il creditore che, in adempimento dell'ordinanza di assegnazione, dovesse ottenere il pagamento da parte del terzo sarebbe comunque tenuto a restituire alla procedura quanto indebitamente conseguito" (Tribunale di Mantova 22 giugno 2011; Tribunale di Roma 21 settembre 1999). Se dunque l'espropriazione è iniziata prima del concordato, il terzo pignorato - che abbia saputo della procedura concorsuale - non è obbligato a pagare il creditore assegnatario, posto che i debiti anteriori al concordato non possono essere estinti fuori dall'esecuzione collettiva (Cass. 24476/2008; Cass14738/2007; Cass 26036/2005).

Ove invece sia stata intrapresa la vendita e l'aggiudicazione del bene sia già avvenuta (come nella vicenda in esame), l'aggiudicazione rimane efficace, in applicazione estensiva dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c. (per il quale "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti"); il giudice dell'esecuzione dovrà emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto; ove sia stato omologato l'accordo o il piano ovvero sia stato emesso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, il prezzo che verrà pagato non potrà tuttavia essere assegnato al creditore esecutante ma andrà a beneficio della procedura e dei creditori (Tribunale di Firenze 6 luglio 2016). I principi delineati, applicabili anche ai rapporti tra la presente procedura di liquidazione del patrimonio e l'esecuzione individuale R.G. Es 115/2020, inducono a ritenere che il presente decreto emesso ex art 14 quinquies consenta, in pendenza dell'approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva R.G. ES 115/2020], l'attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili pignorati alla procedura di liquidazione del patrimonio e, per essa, al Liquidatore, affinché provveda al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro. Il Liquidatore ha, infatti, facoltà di subentrare nelle procedure esecutive pendenti. La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la disposizione di cui all'art. 107 L.F., applicabile nel caso che occupa, stante - tra l'altro -



l'espresso richiamo contenuto nell'art 14 novies comma IV L 3/2012, prevede che, se prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata, da un creditore, l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce, nella procedura, al creditore istante, nell'ambito di un'ipotesi di successione processuale che si rende del tutto peculiare, per il fatto di avere luogo a favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche e di trovare la sua ragion d'essere nel divieto di azioni esecutive individuali, di cui all'art. 51 della legge fallimentare. In particolare nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione. La previsione di una siffatta sostituzione risponde alla incontestabile opportunità di mettere a profitto le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale (Cass. 16158/2015; Cass. 10599/2009; Cass. 13865/2002). Analoghi principi devono essere applicati con riguardo alla facoltà di subentro nelle procedure esecutive in corso da parte del Liquidatore nominato nell'ambito della presente procedura di liquidazione del patrimonio;

rilevato che il sig. Landini Davide, convivente more uxorio di Elisa Tamiazzo si è reso disponibile a mettere a disposizione della procedura l'importo mensile di euro 150,00;

ritenuto, anche in ragione del contributo offerto dal sig. Landini Davide, e tenuto conto delle spese correnti e del carico familiare dei debitori, che la proposta possa ritenersi congrua in relazione alla previsione di cui all'art. 14 ter, comma 6, let. b);

ritenuto, infine, che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

P.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico dei sig.ri GORINI SILVANA, (C.F. GRNSVN62R71H342S), nata a Rivarolo Mantovano (MN), il 31/10/1962 TAMIAZZO ELISA (C.F. TMZLSE81L56D0370), nata a Correggio, il 16/07/1981 TAMIAZZO DAVIDE, (C.F. TMZDVD84A21L020C), nato a Suzzara (MN), il 21/01/1984;

II. nomina Liquidatore il dott. Filippo Boni, già nominato Organo di Composizione della Crisi;



INALE DI REG.

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. dichiara che la somma complessiva mensile percepita dal debitore Tamiazzo Davide a titolo di stipendio che non è compresa nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), legge n° 3/2012, è pari all'intera retribuzione;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

IX. dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 28-3-2022

il giudice
Simona Boiardi

INALE DI REG.



PRO EMILIA

PRO EMILIA

PRO EMILIA



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Fallimentare

Via A. Paterlini n. 1 – 42124 Reggio Emilia – tel. 0522/510706 – fax
0522/510834

Il sottoscritto Assistente Giudiziario, in qualità di pubblico ufficiale, attesta, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) che il presente documento:

- costituisce copia su supporto cartaceo di documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dal Giudice Delegato o dal Presidente del Collegio fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia;
- che è conforme, in tutte le sue componenti, all'originale informatico reperibile presso la cancelleria fallimentare del menzionato tribunale;
- che sostituisce, ad ogni effetto di legge, originale da cui è tratto.

**SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE A CARICO DI GORINI
SILVANA, TAMIAZZO ELISA, TAMIAZZO DAVIDE (in atti
generalizzato)**

Reggio Emilia: 29 marzo 2022



L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Angela SPEZIO